



# COMUNE DI RONZO-CHIENIS

Provincia di Trento

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29

OGGETTO: sottoscrizione protocollo di inclusione sociale per lo svolgimento di volontariato di persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria con l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Trento.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventotto** del mese di **marzo** ad ore 12.05,

**28 marzo 2025**

a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta comunale, in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 7 e 8 del regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta approvato con deliberazione consiliare nr. 17 di data 29.09.2022

Presenti i Signori:

1. CAROTTA Gianni
2. FINOTTI Renato
3. CAVALIERI Marta
4. CAGLIEROTTI Davide
5. STERNI Carol

Assenti

giust. ing.

	giust.	ing.
		X

Assiste e verbalizza  
la Segretaria Comunale  
*dott.ssa Martina Magnano*

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. **Carotta Gianni**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta telematica per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato all'Albo Comunale il

**28 marzo 2025**

ove rimarrà esposta  
per 10 giorni consecutivi

LA SEGRETARIA COMUNALE  
f.to dott.ssa Martina Magnano

Deliberazione della Giunta comunale n. 29 di data 28.03.2025.

Oggetto: sottoscrizione protocollo di inclusione sociale per lo svolgimento di volontariato di persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria con l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Trento.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto l'art. 27, comma 3 della Costituzione che recita: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" e specificatamente il terzo comma dove la disposizione risulta essere inequivocabile nel suo tenore letterale; essa - riprendendo quanto disposto dall'art. 13, laddove viene "punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà" - stabilisce che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". In fedele attuazione al precetto costituzionale, l'art. 1 della legge n. 354 del 1975, di riforma dell'ordinamento penitenziario, afferma che "il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve attuare il rispetto della dignità della persona". Il principio di "umanizzazione" - ripreso anche nell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e successivamente dalla Raccomandazione, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa - nel momento di esecuzione della pena, rafforza la tutela accordata al valore della persona, di cui vanno tutelati in ogni caso i diritti inviolabili, anche nella particolarissima condizione carceraria. Così il principio di umanità trova concreta applicazione attraverso il divieto di profili afflittivi particolarmente intensi o degradanti della disciplina esecutiva delle differenti tipologie sanzionatorie.

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modifiche;

Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili" che all'art. 3 prevede "l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale"

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n.134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", con particolare riferimento alla disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" con particolare riferimento all'art. 27 che prevede che la persona giunga ad una "riflessione sulle condotte anti giuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa", e all'art. 118 che affida all'UEPE il compito di sollecitare "una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono

stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante il “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 recante il “Codice del terzo settore”;

Considerato che l’UDEPE concorre a realizzare le attività previste dalla normativa vigente, finalizzate alla responsabilizzazione e al reinserimento sociale di persone sottoposte dall’Autorità Giudiziaria a misure e/o sanzioni di comunità, attraverso la predisposizione di progetti di intervento individualizzati;

Considerato che analogamente, la finalità rieducativa della pena - divenuta in tempi più recenti patrimonio della cultura giuridica europea - introduce una dimensione del trattamento sanzionatorio assolutamente innovativa nel contesto storico in cui fu formulata la Costituzione italiana. Se, infatti, la sanzione penale era sempre stata intesa in senso “retributivo”, vale a dire, quale corrispettivo al comportamento socialmente dannoso posto in essere dal reo, ed in funzione “preventiva” quale deterrente alla commissione di nuovi illeciti, in forza dell’art. 27, 3° co. la pena assume primariamente una connotazione di “recupero sociale”, finalizzata al reinserimento nella società del colpevole. I principi costituzionali in materia penale, in una prospettiva di razionalità punitiva, delineano una cornice chiaramente preordinata a bilanciare l’efficienza repressiva con la garanzia dei diritti fondamentali della persona. Invero, in una prima fase, la Corte Costituzionale aveva interpretato in modo riduttivo il significato del finalismo rieducativo nella cornice di una concezione “polifunzionale” della pena. In alcune decisioni meno recenti la Consulta considerava l’obiettivo di risocializzazione come “marginale o addirittura eventuale” e comunque circoscritto entro i limiti del trattamento penitenziario;

Richiamata la nota dell’Ufficio di Esecuzione Penale esterna di Trento – qui al prot. nr. 1423/3.15 del 19.03.2025 – nella quale si chiarisce che il protocollo di inclusione da sottoscrivere per lo svolgimento dell’attività di volontariato non prevede che debba essere fornita un’assicurazione INAIL nei confronti dell’utente in quanto la presa in carico ai fini dell’attività di volontariato sarà sufficiente un’assicurazione per i danni verso terzi e che gli oneri derivanti dalla stipula della stessa ricadono in capo a quest’Ente;

Preso atto che al Comune di Ronzo-Chienis compete la copertura assicurativa per responsabilità civile dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, la quale non comporta alcun costo;

Preso atto che l’acquisto di eventuali dispositivi di protezione individuale, spese non al momento prevedibili e quantificabili saranno impegnate con successivi separati provvedimenti, in base alle esigenze;

Ritenuto, di limitare per ragioni organizzative l’accesso ai benefici del protocollo nel numero massimo di 5 unità/anno fatta salva la facoltà di aumentare tale capacità di inserimento in relazione alle proprie esigenze e possibilità organizzative atteso al riguardo che, al fine dell’eventuale utilizzo della convenzione, si ritiene di individuare i seguenti ambiti di impiego:

- a) attività legate alla difesa del territorio ambientale;
- b) lavori di manutenzione del demanio e patrimonio pubblico con riferimento a parchi e giardini;
- c) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Preso quindi visione dello schema di protocollo come definito nell’allegato A);

Considerati i vantaggi derivanti al Comune dalla stipula del protocollo alla luce della possibilità per i cittadini di prestare lavoro a favore della comunità nonché dal supporto che da tale protocollo può scaturire a favore degli uffici comunali;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visto il parere favorevole reso allo scopo ai sensi dell'art. 185, comma 1, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed allegato alla presente deliberazione;

Dato atto che il presente provvedimento, conformemente alla lettera dell'art. 2 della Legge n. 190/2012 (clausola di invarianza), non necessita del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 7 comma 1 e dell'art. 10 comma 1 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 02/03/2017;

Visto l'art. 2 c. 2 dello Statuto comunale.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1. di approvare il protocollo di inclusione sociale per lo svolgimento di volontariato di persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria con l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Trento
2. di autorizzare il Sindaco alla firma della convenzione in oggetto;
3. di prendere atto che i soggetti incaricati dello svolgimento di lavori di pubblica utilità verranno individuati, dopo la stipulazione del protocollo, tra il Sindaco e l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Trento oggetto del presente provvedimento;
4. di prendere atto che non sono previsti i costi dell'assicurazione INAIL e dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori impiegati;
5. di dare atto che sarà a carico del Comune di Ronzo-Chienis le eventuali spese l'acquisto di eventuali dispositivi di protezione individuale, non al momento prevedibili e quantificabili, che saranno impegnate con successivi separati provvedimenti, in base alle esigenze;
6. di limitare per ragioni organizzative l'accesso ai benefici del protocollo nel numero massimo di 5 unità/anno fatta salva la facoltà di aumentare tale capacità di inserimento in relazione alle proprie esigenze e possibilità organizzative
7. di stabilire che la durata della convenzione ha la durata di un anno con efficacia dal momento della sottoscrizione intendendosi tacitamente rinnovato di anno in anno, fatta salva la disdetta scritta, da comunicarsi ad opera di una delle due parti con almeno novanta giorni di preavviso;
8. di dare atto che la presente deliberazione, ai fini di assolvere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni verrà pubblicata nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale del Comune di Ronzo-Chienis nei casi previsti dalla Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e ss.mm.;
9. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

11. di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
  - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

*Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 29 di data 28.03.2025*

*PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE*

**OGGETTO:** sottoscrizione protocollo di inclusione sociale per lo svolgimento di volontariato di persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria con l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Trento.

*PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA*

---

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ronzo Chienis, 28 marzo 2025

La Segretaria comunale

f.to dott.ssa Martina Magnano

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
*f.to Gianni Carotta*

LA SEGRETARIA COMUNALE  
*f.to dott.ssa Martina Magnano*

---

**IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Addì, 28 marzo 2025

LA SEGRETARIA COMUNALE  
f.to dott.ssa Martina Magnano

---

Copia conforme all'originale.

Addì, 28 marzo 2025

LA SEGRETARIA COMUNALE  
f.to dott.ssa Martina Magnano